



Roma, 9.07.2018

Alla Direzione Generale per il personale civile  
Direttore Generale  
*dr.ssa Anita Corrado*

**PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DI CUI ALL'ART. 1,  
COMMA 590 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205**

Ferma restando la Costituzione del Fondo risorse decentrate prevista dall'art. 1 del vigente C.C.N.L., e delineati i confini entro i quali dovrà essere ricercata la distribuzione delle ulteriori risorse economiche ad esso conferite per il triennio 2018/2020 (63 ml euro) dalla legge 27 Dicembre 2017 n. 205, viene naturale ancorare la costruzione della proposta di ripartizione delle somme rese disponibili per il corrente anno (21 ml euro) dapprima all'articolo 76, comma 4, lett. c), e poi all'art. 77 comma 2 lett. i) del vigente C.C.N.L., i quali stabiliscono inequivocabilmente che le risorse economiche rese disponibili da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi generali che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale vanno ad incrementare il Fondo risorse decentrate di anno in anno, e vengono riconosciute a quest'ultimo come specifica forma di compenso.

Da qui l'idea di proporre uno schema di ripartizione omogenea delle risorse conferite dalla legge di bilancio 2018 al predetto F.r.r., fondato sulla valorizzazione del lavoro prodotto dal personale civile della difesa a supporto delle Forze armate anche impiegate nelle missioni internazionali, in un contesto lavorativo in cui la forte riorganizzazione delle strutture imposta dalla legge 244 del 2012 ha determinato una sensibile riduzione del personale e un aumento esponenziale dei carichi di lavoro individuali.

In ragione di quanto sopra esposto, si propone una distribuzione equamente ripartita del predetto stanziamento per il corrente anno sulla base del numero complessivo dei dipendenti civili della Difesa in servizio al 1° Gennaio 2018.

Le medesime disposizioni e criteri si applicano, come previsto dagli artt. 57, 58 e 59 del C.C.N.L. Comparto funzioni centrali 2016/2018, al personale civile della difesa che attualmente beneficia di un rapporto di lavoro a tempo parziale, e al personale in posizione di assegnazione temporanea proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Non possono accedere alla distribuzione delle ulteriori risorse economiche attribuite dalla norma sopra richiamata i dipendenti che negli ultimi due anni siano stati destinatari di un provvedimento sanzionatorio di sospensione dal servizio.

*Cordiali saluti*

Fp Cgil	Cisl Fp	Uil Pa	Confasal Unsa
<i>Francesco Quinti</i>	<i>Carlo Vangelisti</i>	<i>Sandro Colombi</i>	<i>Gianfranco Braconi</i>